



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

**SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO
ECONOMICO**

1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1434 del 30/11/2022

**Oggetto: COSTITUZIONE FONDO PER LA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI
- ANNO 2022.**

Il giorno 30/11/2022 in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del **SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO ECONOMICO**
Distante Maricarmen ha adottato la seguente determinazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 57 del CCNL dell'area funzioni locali per il triennio 2018/2020, sottoscritto il 17/12/2020, prevede:

- ✓ al comma 1 che *“Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia”*;
- ✓ al comma 2 l'elenco delle risorse che vanno a costituire il suddetto fondo;
- ✓ al comma 3 che *“Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse”*;
- ✓ il medesimo comma dispone che *“Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo”*;

Atteso che:

- ✓ il 29/12/2021 è stato sottoscritto il *contratto collettivo integrativo* (CCI) per la dirigenza, sia parte normativa che economica relativo al triennio 2021/2023;
- ✓ tale CCI prevede, tra l'altro:
 - all'art. 14 che *“Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione, compreso quanto spettante per l'incarico di vicesegretario, e di risultato. A retribuzione di risultato è destinato il 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate alla retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo”*;
 - all'art. 15 che *“Le risorse destinate annualmente alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti del Comune di Manfredonia (compreso il personale dirigenziale assunto a tempo determinato o comandato in entrata ed escluso il medesimo personale comandato in uscita, nonché quello in aspettativa senza diritto alla retribuzione o per incarico presso altro ente) vengono determinate dal dirigente del servizio personale, previo atto di indirizzo dalla giunta”*;
 - all'art. 19 che *“Le parti stabiliscono che, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 57, comma 3, del CCNL del 17.12.2020, le risorse complessive del fondo, provvisoriamente individuate per gli anni 2021, 2022 e 2023 nell'importo complessivo di € 240.202,50, sono così allocate:*
 - *per € 204.172,12 al finanziamento della retribuzione di posizione. Tale importo risulta essere lo stesso a tal fine destinato nell'annualità 2020 aumentato delle risorse che il CCNL 2020 ha destinato all'incremento della retribuzione di posizione ex art. 54, comma 4 pari ad euro 6.967,73;*
 - *per € 36.030,37 al finanziamento della retribuzione di risultato.*

Eventuali incrementi o decrementi, legati all'applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019 o all'applicazione di nuove disposizioni normative o contrattuali che nel tempo fossero emanate, saranno ripartiti proporzionalmente tra le voci di cui al comma precedente”;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere a costituire per il corrente anno il fondo per la contrattazione integrativa della dirigenza per poi impegnare le somme necessarie per la liquidazione delle competenze del salario accessorio in favore della dirigenza;

Atteso che:

- ✓ l'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, abrogando l'art. 1, co. 236 della Legge n. 208/2015;
- ✓ il successivo comma 3 prevede che *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*
- ✓ l'art. 11, comma 1 del D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito nella L. 11/02/2019, n. 12, che stabilisce che il suddetto limite non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, dai contratti nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001;
- ✓ l'importo di cui all'1,53% del monte salari dell'anno 2015 (pari ad euro 6.967,73) non rientra nel citato limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Richiamati:

- ✓ l'art. 33, comma 2 del D.L. 30/4/2019, n. 34 convertito nella Legge 28.06.2019, n. 58 che, nell'ultimo periodo, stabilisce che: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*
- ✓ il D.M. 17 marzo 2020 di attuazione delle disposizioni del citato D.L. n. 34/2019 che conferma l'adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionali dei Comuni;
- ✓ la circolare esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *“il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”;*
- ✓ il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, espresso con nota prot. n. 12454 del 15.01.2021, che, a seguito di richiesta sulla concreta attuazione di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, precisa i criteri di calcolo per la quantificazione dell'incremento rispetto al limite per ciascuna assunzione, specificando che i medesimi devono essere effettuati distintamente per ciascuna categoria di personale interessata,

attese le differenze della retribuzione accessoria previste per il personale con qualifica dirigenziale e personale del comparto;

Dato atto, quindi, che:

- ✓ la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 dovrà attenersi alle suddette disposizioni normative nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 fissato per l'anno 2016 in € 233.234,76;
- ✓ ai sensi del citato parere della RGS la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:
 - fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (risorse non utilizzate dei Fondi anni precedenti, compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte, ecc.);
 - personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del Fondo di cui al punto precedente;

Considerato che il Fondo per l'anno 2018 ammonta ad € 233.234,76, pari al limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse 2016, come sopra indicate e risultante dal prospetto *allegato 2*);

Rilevato, quindi, che il presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza del numero di dirigenti rispetto al numero di quelli in servizio al 31/12/2018 e che, quindi, è necessario determinare le due consistenze, al 2018 ed al 2022;

Preso atto che nel calcolo dei dirigenti in servizio al 31/12/2018 si considerano, oltre a quelli presenti a tempo indeterminato, anche i dirigenti presenti a tempo determinato destinatari del Fondo per la contrattazione decentrata (art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000), per un totale pari a 4;

Preso atto che, quindi, il valore medio pro-capite è pari ad € 58.308,69 per il personale dirigente derivante dalla divisione tra l'ammontare delle predette risorse e il numero di dirigenti al 31/12/2018 sopra indicato (€ 233.234,76);

Dato atto che ora è necessario definire i dirigenti in servizio nell'anno 2022 e che il criterio indicato nel citato parere del Mef prot. n. 12454/2021 è quello di prendere in considerazione unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo, pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel Fondo per la contrattazione integrativa;

Atteso che, sempre sulla base del predetto parere, è necessario considerare l'effettiva presenza in servizio, esclusivamente dei dirigenti a tempo indeterminato come sopra precisato, prendendo a riferimento il numero di mensilità in pagamento attraverso l'elaborazione della tabella 12 del Conto Annuale 2022;

Dato atto che il numero attuale di dirigenti a tempo indeterminato è pari a 3, dato che secondo quanto previsto dalla citata circolare della RGS, verrà consolidato al 31 dicembre 2022;

Atteso che al suddetto importo limite fondo vanno aggiunti € 6.967,73, pari al 1,53% del monte salari anno 2015 come previsto all'art. 56, co. 1 del CCNL 17/12/2020, esclusi dal tetto del fondo

che, quindi, è determinato complessivamente in € 240.202,50, come riportato nella tabella di costituzione del fondo, *allegato 1*);

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 1 del 17/03/2019 veniva approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis TUEL e contestuale accesso al Fondo di rotazione, *ex art. 243 ter TUEL*;

Visto l'art. 243 bis comma 9 del TUEL *“in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:*

- a) *a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche”;*

Rilevato che il vigente CCNL prevede all'art. 57, co. 2, lett. e) che entrano eventualmente nel Fondo le *“risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”;*

Evidenziato che questo Ente:

- ✓ non ha previsto incentivi per le funzioni tecniche a beneficio anche dei Dirigenti aventi diritto e che gli stessi sono in via di quantificazione;
- ✓ non ha previsto fondi di cui all'art. 57, co. 2, lett. e) del CCNL 17 dicembre 2020;

Ricordato che ai sensi dell'art. 54, comma 6, del CCNL del 17 dicembre 2020 i nuovi valori minimi e massimi della retribuzione di posizione sono fissati rispettivamente in € 11.942,67 ed € 45.512,37;

Ricordato, inoltre, che:

- ✓ le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, destinando a quest'ultima 15% delle stesse e quindi € 36.030,37;
- ✓ eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2022 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;
- ✓ nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2022 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno *una tantum* le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2023);

Dato atto che:

- ✓ al momento della sottoscrizione della contrattazione integrativa saranno impegnate le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo in parola va costituito dai singoli enti, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;
- ✓ il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
- ✓ la copertura finanziaria degli importi iscritti nel Fondo è assicurata sui relativi stanziamenti di spesa del personale del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Verificato, quindi, che la costituzione del *Fondo* è compatibile con il rispetto dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

Visti:

- ✓ l'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: “*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...*”;
- ✓ la Ragioneria generale dello Stato ha previsto nelle proprie circolari la certificazione della costituzione del fondo da parte dell'organo di revisione, autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo;
- ✓ il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 che prevede “*Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate*”;

Visti:

- ✓ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014;
- ✓ il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 40, come modificato dal d.lgs. 150/2009;
- ✓ la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 557 e 557-ter;
- ✓ l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58;
- ✓ il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ il Regolamento di contabilità armonizzata;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni citate in narrativa, che qui s'intendono riportate,

1. di costituire il *Fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2022*, come da prospetto allegato 1, quantificato in € 240.202,50, di cui € 6.967,73 non soggette al limite normativo, fatta salva comunque l'integrazione dello stesso alla luce di eventuali diverse determinazioni dell'Amministrazione in materia;
2. di dare atto che:
 - ✓ il fondo in parola ammonta a complessivi € 240.202,50, oltre a oneri riflessi e IRAP, di cui:
 - € 204.172,12 a titolo di retribuzione di posizione;
 - € 36.030,37 a titolo di retribuzione risultato, in misura pari al 15% dell'ammontare dell'intero Fondo del salario accessorio, così come definito in sede di contrattazione decentrata integrativa CCDI 2021/2023 – parte normativa;
 - ✓ tale costituzione del fondo rispetta l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e le norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale, come da prospetto allegato 2;
 - ✓ l'utilizzo del *Fondo* in parola sarà oggetto di contrattazione in sede di delegazione trattante dell'area della dirigenza;
 - ✓ le retribuzioni a titolo di posizione saranno commisurate, in ogni caso, alla pesatura e

graduazione delle posizioni dirigenziali approvato con deliberazione di G.C. n. 145 del 05/07/2018;

- ✓ la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
3. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, oltre oneri riflessi e IRAP, trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022-2024, relativi alla spesa del personale, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2023, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;
 4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 5. di attestare che in capo al Dirigente non sussistono cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
 6. di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - ✓ al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 6, del CCNL 17/12/2020 per il personale dell'area "funzioni locali";
 - ✓ al NIV, per quanto di competenza;
 - ✓ alle OO.SS. area dirigenza.
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione *Amministrazione trasparente>Personale>Contrattazione integrativa*.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maricarmen DISTANTE

COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2022	
RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
CCNL 17/12/2020 Art. 57, comma 2, lett. a) - Importo unico annuale destinate a retribuzione di posizione e di risultato costituito da tutte le risorse certe e stabili ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre 2020.	233.234,77
CCNL 17/12/2020 Art. 57, comma 2, lett. b) - risorse previste da disposizioni di legge ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.	0
CCNL 17/12/2020 ART. 56, comma 1 - Incremento della retribuzione di posizione pari a €. 409,50 annui per 13 mensilità e di risultato, pari al 1,53% del Monte salari anno 2015 a decorrere dal 01/01/18 - ANNO 2021	6.967,73
CCNL 17/12/2020 Art. 57, comma 2, lett. c) - Importo annuo retribuzione individuale di anzianità e maturato economico cessati dall'1.1.21	
CCNL 17/12/2020 Art. 57, comma 2, lett. d) - somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60	
CCNL 17/12/2020 Art. 57, comma 2, lett. e) - risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio entro i limiti dell'art. 57 comma 1 e nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.	
TOTALE	240.202,50
RISORSE VARIABILI	
<u>Poste variabili sottoposte all'articolo 9 - comma 2bis della L. 122/2010</u>	
CCNL 23/12/99 Art. 26, comma 1, lett. b) - Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 L. 449/97 (sponsor)	€ 0,00
CCNL 23/12/99 Art. 26, comma 2 - Integrazione, dall'anno 1999, delle risorse di cui al comma 1 fino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari 97 della Dirigenza	€ 0,00
<u>Poste variabili non sottoposte all'articolo 9 - c. 2bis della L. 122/2010</u>	
CCNL 23/12/99 Art. 20, comma 2, Onnicomprensività del trattamento economico - Specifiche disposizioni di legge (incentivi per funzioni tecniche - Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€ 0,00
CCNL 23/12/99 Art. 26, comma 1, lett. e) - Art. 37 del CCNL (onorari avvocati)	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 0,00
TOTALE RISORSE FISSE E RISORSE VARIABILI	€ 240.202,50

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2022

CALCOLO VALORE MEDIO PRO-CAPITE			
Oggetto	Valore	Descrizione	Fonte
Fondo 2018 (risorse fisse + risorse variabili non sottoposte a vincoli di legge)	233.234,76 €	fondo per la contrattazione integrativa 2018 , come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso in sede di Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018 , valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, eccetera);	Nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 12454/2021
Personale in servizio anno 2018	4,00	personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo ricompreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede ecc.)."Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno. Pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione; questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell'anno ad un dipendente a tempo pieno)" -> [metodologia simile a tabella 12 del Conto Annuale]	Nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 12454/2021
Valore medio procapite 2018	58.308,69 €	Articolo 33 dl 34/2019: "...Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato , in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite , riferito all'anno 2018 , del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 .	Articolo 33 dl 34/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DISTANTE MARICARMEN in data 30/11/2022
DISTANTE MARICARMEN in data 02/12/2022

PUBBLICAZIONE

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all'articolo 23 e successivi "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 02/12/2022 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it

La presente determinazione viene pubblicata in data 02/12/2022 all'Albo Pretorio on – line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE

Distante Maricarmen